



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Novara

Direttiva n.1/2018
Prot. n.245/2018

Novara 1 marzo 2018

Ai Sostituti Procuratori della Repubblica

Ai Vice Procuratori Onorari

Al Dirigente e al Personale Amministrativo

Alla Sezione di Polizia Giudiziaria

e p.c.

Al Procuratore Generale della Repubblica

Il Procuratore della Repubblica,

rilevato che con l'entrata in vigore del D.Lgs.116/2017 è necessario assumere nuove determinazioni organizzative circa l'attività dei Vice Procuratori Onorari, e, di conseguenza, circa quella dei Magistrati, del Personale Amministrativo e della Polizia Giudiziaria, in continuità con quanto stabilito con la direttiva n. 2 del 24 aprile 2017;

valutata la necessità di illustrare brevemente le principali novità introdotte dalla riforma della magistratura onoraria con specifico riferimento ai Vice Procuratori;

all'esito di incontri e riunioni con i Magistrati togati ed onorari, con il Dirigente Amministrativo e con gli altri Componenti dell'Ufficio;

osserva

Il D.Lgs. 13 luglio 2017 n. 116, Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, entrata in vigore il 15 agosto 2017, salvo le disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 (che entreranno in vigore, in parte, il 31 ottobre 2021 e, in parte, il 31 ottobre 2025), è una normativa molto complessa e di non facile lettura, attuata in base alla legge delega 28 aprile 2016 n. 57, che ne costituisce fondamentale linea interpretativa.

Quest'ultima, in sintesi, stabiliva quali criteri direttivi

- la predisposizione di una disciplina omogenea per tutti i magistrati onorari, compresi i giudici di pace, quanto al conferimento e durata dell'incarico, al tirocinio, alla conferma periodica ed alla liquidazione dei compensi
- la temporaneità dell'incarico, al fine di differenziarne la natura onoraria da quella propria del pubblico impiego che riguarda invece i magistrati professionali
- la rimodulazione delle funzioni, con l'attribuzione ai magistrati onorari sia di compiti di ausilio all'attività dei magistrati professionali, sia di funzioni propriamente giudiziarie
- l'obbligo per i magistrati onorari di attenersi alle direttive concordate con il magistrato professionale nell'ambito delle riunioni periodiche ex art. 47 quater dell'ordinamento giudiziario
- un regime previdenziale e assistenziale adeguato all'onorarietà dell'incarico
- l'individuazione di uno specifico regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della riforma

In attuazione di tali criteri è stato dapprima emanato il D.Lgs. 92/2016, entrato in vigore il **31 maggio 2016**, che ha previsto

- il mantenimento in servizio dei magistrati onorari che esercitavano le funzioni alla data di entrata in vigore del decreto stesso, se idonei a svolgerle all'esito di una procedura di conferma straordinaria
- la durata quadriennale dell'incarico in caso di conferma, con cessazione dello stesso al compimento del 68° anno di età
- l'istituzione in Consiglio Giudiziario della Sezione autonoma per i magistrati onorari (competenze e composizione a modifica dell'art.10 D.Lgs. n.25/2006)

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2017 in ogni Procura della Repubblica va istituito l'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, che si avvale dei Vice Procuratori Onorari, del Personale di Segreteria, dei laureati in giurisprudenza che svolgono il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ex art.73 D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 98/2013 (per la durata di 18 mesi, senza necessità di una previa convenzione tra Università e Procura, sempre che sussistano determinati presupposti disciplinati dalla legge, tra cui elevate valutazioni durante il percorso universitario), ovvero la formazione professionale ex art. 37 co 5 del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 111/2011 (per la durata di un anno, previa convenzione tra Procura e Università, Ordini degli Avvocati o Scuole di Specializzazione delle Professioni Legali).

Nell'attività di coordinamento e vigilanza delle attività dei V.P.O., distribuzione del lavoro "mediante il ricorso a procedure automatiche", nonché vigilanza "sull'andamento dei servizi di segreteria ed ausiliari", il Procuratore della Repubblica può avvalersi della collaborazione di uno o più magistrati professionali, attribuendo loro "il compito di vigilare sull'attività dei vice procuratori onorari nelle materie delegate, nonché di fissare le direttive, i criteri e le prassi applicative emerse anche a seguito delle riunioni di coordinamento periodicamente indette"

Il legislatore ha delineato una nuova figura di vice procuratore onorario, ma ha scelto, **attraverso il regime transitorio**, di applicare gradualmente la nuova disciplina, con particolare riferimento alla durata dell'incarico, alla intensità dell'impegno lavorativo, al regime delle indennità, sia per consentire a coloro che da anni svolgono queste funzioni una opportuna programmazione, venendo incontro, almeno in parte, alle loro aspettative, sia per non creare gravissimi problemi agli Uffici Giudiziari che attualmente usufruiscono in ampia misura del prezioso apporto offerto da questi ultimi.

Dall'art. 32 del D.Lgs. n. 116 del 2017 "Le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari immessi nel servizio onorario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla medesima data per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI. Dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo, ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano tutte le disposizioni del medesimo decreto. E' in ogni caso fatto salvo quanto disposto dall'art.31, commi 2 e 3" e, **dalle norme correlate, si desume quanto segue:**

- ai magistrati onorari **immessi in servizio dopo il 15 agosto 2017** (data di entrata in vigore del decreto) si applicano immediatamente tutte le disposizioni dei primi nove capi del decreto (art. da 1 a 26, quindi, ad esempio, con alcune limitazioni sull'attività da svolgere per il primo anno dal conferimento dell'incarico - art.16 co 3 - durante il quale il V.P.O. può solo coadiuvare il magistrato professionale e compiere gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria di cui all'art. art. 16 comma 1 lett. a).

La **durata dell'incarico** è di soli **4 anni**, ma lo stesso può essere confermato, a domanda, per un **secondo quadriennio**.

In ogni caso cessa al compimento del **65° anno di età**.

L'impegno richiesto, comprensivo di attività di udienza e fuori udienza, non può essere superiore a due giorni alla settimana (art. 1 co 3 D.Lgs. 116/2017)

Le **indennità** spettanti sono per i VPO che esercitano funzioni giudiziarie una indennità annuale lorda di €16.140,00, più una indennità di risultato e per i VPO che svolgono i compiti previsti dall'art. 16 co.1 lettera a) una indennità annuale lorda di €12.912,00 (ridotta all'80%) più l'indennità di risultato: le indennità non sono cumulabili ma, se il VPO svolge entrambe le attività, si applica l'indennità relativa all'attività prevalente (art.23).

- i magistrati onorari già **in servizio al 15 agosto 2017** (data di entrata in vigore del decreto), ossia **tutti i V.P.O. che svolgono attività presso questa Procura**, in base all'art. 29 co.1 D.Lgs. 116/2017 possono essere riconfermati alla scadenza del primo quadriennio di cui al D.Lgs. 92/2016. Poiché l'art. 2 co. 9 del predetto testo di legge dispone che la conferma dell'incarico produce effetti a far data dalla sua entrata in vigore, ossia dal **31 maggio 2016**, i V.P.O. in servizio presso questa Procura, all'esito della conferma, il cui procedimento risulta ancora in corso, rimarranno in servizio per il primo quadriennio fino al **31 maggio 2020**.

Alla scadenza potranno essere confermati per ulteriori 3 quadrienni (31.5.2024 – 31.5.2028 – 31.5.2032).

In ogni caso l'incarico cessa al compimento del **68° anno di età**.

Per quanto riguarda le **indennità**, in base all'art. 31 D.Lgs. 116/2017 – **fino al 15/8/2021** – “continuano ad applicarsi” i criteri previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 273/89 (già illustrati nella direttiva n. 2 del 24.4.2017) e quindi:

1) un'indennità giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle seguenti attività, anche se svolte cumulativamente:

- a) Partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega
- b) Ogni altra attività delegabile a norma delle vigenti disposizioni di

legge.

- 2) un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo superi le cinque ore giornaliere.

Va evidenziato che quanto indicato nelle lettere a) e b) si riferisce, nel contenuto, anche alle nuove disposizioni previste dal D.Lgs. 116/2017.

Sempre con riferimento ai magistrati onorari già in servizio alla data del 15 agosto 2017, quanto all'impegno lavorativo ed alle conseguenti indennità, dalla lettura sistematica delle norme può desumersi quanto segue:

- a) **fino al 15 agosto 2021** si potrà richiedere ai VPO un impegno superiore ai due giorni alla settimana, con corresponsione dell'indennità prevista dal richiamato art. 4 D.Lgs. 273/89, attribuendo le deleghe e le attività previste dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs 116/2017;
- b) per il secondo quadriennio - **dal 16.8.2021 al 15.8.2025** – nel quale in linea generale è previsto che si applichi a tutti il regime ordinario, sia con riferimento alla durata dell'impegno lavorativo (non superiore a due giorni alla settimana), sia con riferimento alla liquidazione delle indennità (consistente, ex art. 23, nella indennità in misura fissa, pari all'importo annuo lordo di 16.140,00 euro – ovvero 12.912,00 euro nel caso di attività prevalente ex art.16 co 1 lette.a) - corrisposto con cadenza trimestrale, più l'indennità di risultato), i V.P.O. in servizio, qualora non vogliano ricadere nel predetto regime ordinario potranno optare, con istanza trasmessa al capo dell'Ufficio - che a propria volta la trasmetterà immediatamente al Ministero della Giustizia - entro il termine perentorio di “sei mesi prima della scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ossia entro il 15 febbraio 2021, per il regime di cui all'art. 31 co 2, ossia per un **impegno settimanale non superiore a tre giorni alla settimana, con conseguente indennità incrementata di 1/3** (importo annuo lordo, corrisposto con cadenza trimestrale, di € 24.210, più l'indennità di

risultato);

- c) **dal 16.8.2025 in poi**, si applicherà per tutti il regime ordinario, sia con riferimento alla durata dell'impegno lavorativo, sia con riferimento alla liquidazione delle indennità.

La riforma ha modificato le funzioni e le attività delegabili ai V.P.O., da un lato estendendole rispetto al passato e, dall'altro, limitandole.

A tal proposito l'**art. 16** (che ne delinea in via generale le funzioni ed i compiti) dispone che il Vice Procuratore Onorario, inserito nella struttura organizzativa di cui all'art. 2, ossia nell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica

- a) coadiuva il magistrato professionale e, sotto la sua direzione ed il suo coordinamento, compie tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest'ultimo, provvedendo allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti
- b) svolge le attività e adotta i provvedimenti a lui delegati secondo quanto previsto dall'art. 17

Come già ricordato, la limitazione di cui all'art.16 co 3 *“nel corso del primo anno dal conferimento dell'incarico i vice procuratori onorari possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività previste dal comma 1 lett. a)”* per motivi logici, sistematici e di coerenza con la *ratio* della norma, si riferisce solo a coloro cui verrà conferito l'incarico dopo l'entrata in vigore della riforma, affinché acquisiscano la necessaria esperienza per svolgere le ulteriori funzioni delegabili, non certo ai V.P.O. che tali funzioni esercitano da diversi anni.

L'art. 17 individua una serie di attività delegabili in modo autonomo ai Vice Procuratori Onorari e in particolare:

- nei **procedimenti davanti al Giudice di Pace**, per delega del

Procuratore della Repubblica, conferita in relazione ad una udienza o a un singolo procedimento, il V.P.O. - come già in precedenza - può svolgere non solo le funzioni di pubblico ministero nell'udienza dibattimentale, ma compiere direttamente, o delegare alla Polizia Giudiziaria, singoli atti di indagine; esercitare l'azione penale, con formulazione del capo di imputazione e redazione della lista testi, nonché avanzare motivata richiesta di archiviazione (artt. 15, 17, 25 D.Lgs. 274/2000); partecipare ai procedimenti in camera di consiglio ex art.127 c.p.p. e nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'art. 655 co 2 c.p.p. (art.17 co 1 e 2 D.Lgs. 116/2017)

- nei **procedimenti nei quali il Tribunale giudica in composizione monocratica** - ad esclusione di quelli relativi ai delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p., lesioni e omicidio colposo commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché di cui all'art. 590 sexies c.p., responsabilità in ambito sanitario (per i quali è richiesta una specifica professionalità) che, comunque, saranno ancora trattati in udienza dai V.P.O., in servizio alla data di entrata in vigore della riforma, con riferimento ai procedimenti iscritti, nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., in data anteriore al 15 agosto 2017 – il Vice Procuratore Onorario può svolgere, per delega del Procuratore della Repubblica e secondo le direttive stabilite in via generale dal magistrato professionale che ne coordina le attività, le **funzioni di pubblico ministero** (come dispone l'art.17 co 3 D.Lgs. 116/2017):

- nell'udienza dibattimentale (anche per quanto indicato al punto seguente è da ritenersi che tra le udienze dibattimentali possano essere comprese quelle conseguenti a giudizio direttissimo, nonché le udienze provenienti da udienza preliminare, trattandosi sempre di udienze dibattimentali)
- nell'udienza di convalida dell'arresto di cui all'art. 558 c.p.p. (giudizio direttissimo)

- per la richiesta di emissione di decreto penale di condanna ex 459 co 1 c.p.p.
- nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'art.127 c.p.p.
Ritengo che la disposizione possa senz'altro riferirsi al rito abbreviato nei procedimenti in cui i V.P.O. possono svolgere attività dibattimentale, mentre non è chiaro se possa estendersi all'intervento per gli incidenti di esecuzione nei procedimenti a citazione diretta (che, secondo l'art. 666 co 6 c.p.p., seguono le forme di cui all'art.127), posto che la specifica competenza dei V.P.O. in tale settore è espressamente indicata nella legge con riferimento alla materia del Giudice di Pace. Pertanto, allo stato, non si ritiene opportuno delegare tale attività.

➤ può assumere le **determinazioni relative all'applicazione della pena su richiesta** (art. 444 c.p.p.), come dispone l'art. 17 co 4 D.Lgs. 116/2017

- nei procedimenti relativi ai reati per cui l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta ex art. 550 co 1 c.p.p., espressione comprensiva di tutti i casi in cui si procede con citazione diretta, ossia per i reati di cui al primo e secondo comma dell'art. 550 c.p.p
- quando si proceda con giudizio direttissimo ex art. 558 co 6: quando l'arresto è convalidato e si procede immediatamente al giudizio, il V.P.O. potrà esprimere il consenso anche qualora il reato per cui si procede preveda in via ordinaria la richiesta di rinvio a giudizio e lo svolgimento dell'udienza preliminare
- nei procedimenti iniziati con decreto di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale.

➤ può redigere e avanzare richiesta di archiviazione, nonché svolgere compiti e attività, anche di indagine, ivi compresa l'assunzione di

informazioni dalle persone informate sui fatti e l'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini o imputata nei procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 550 co 1 c.p.p., con esclusione quindi dei reati elencati nell'art. 550 c.p.p. che hanno una pena superiore nel massimo a quattro anni (come dispone l'art. 17 co 5 D.Lgs. 116/2017).

Il Procuratore della Repubblica potrà prevedere nei criteri organizzativi, così come per i procedimenti del Giudice di Pace, che il P.M. assegnatario del procedimento non deleghi determinati atti al V.P.O. che lo coadiuva, quali, ad esempio, decreti di perquisizioni; richiesta di sequestro preventivo (e relativo decreto urgente) anche con un limite di valore inferiore a quello per il quale è necessario l'assenso del Procuratore anche per il P.M. togato; richieste di misure cautelari personali che, con l'esclusione della custodia in carcere, sono consentite per i reati di cui all'art. 550 co 1 c.p.p. ecc...

Per tutte le attività delegabili ai V.P.O. nei procedimenti di competenza del Tribunale monocratico, compresa la partecipazione alle udienze, gli stessi dovranno attenersi alle direttive stabilite in via generale dal magistrato professionale che ne coordina l'attività (art. 17 co 3 D.Lgs. 116/2017), oltre alle direttive a seguito delle riunioni di coordinamento indette periodicamente di cui all'art.15 co 2.

Risulta quindi attenuata la piena autonomia del V.P.O. in udienza, prevista in via generale dall'art. 53 co 1 c.p.p., norma da ritenersi ormai vigente solo per i magistrati togati.

Il V.P.O. tuttavia, "può chiedere che l'attività e il provvedimento delegati siano svolti dal magistrato professionale titolare del procedimento se non ricorrono nel caso concreto le condizioni di fatto per provvedere in loro conformità"

Infine si evidenzia che non è più prevista la partecipazione dei V.P.O. alle udienze civili.

Tutto ciò premesso in diritto, va evidenziato – con riferimento alla situazione della Procura della Repubblica di Novara - che, a partire dal mese di gennaio 2018, per motivi organizzativi conseguenti al trasferimento e cambiamento di funzioni di alcuni Giudici, il numero complessivo delle udienze monocratiche del Tribunale e del Giudice di Pace ha avuto un sensibile aumento, raggiungendo in media 44 udienze al mese (se di quattro settimane), che devono essere sostenute da un numero di Pubblici Ministeri inferiori di due unità rispetto al passato, peraltro, ciascuno nel proprio ambito, di notevole esperienza e professionalità.

Infatti il Sostituto dott. Giovanni Caspani il 19 novembre 2017 è stato trasferito a sua domanda alla Procura della Repubblica di Torino e il dott. Vicuna, Vice Procuratore Onorario, 10 gennaio 2018 ha lasciato il suo incarico per raggiunti limiti di età.

Va ancora evidenziato che nel prossimo mese di maggio il dott. Marco Grandolfo sarà trasferito a sua domanda alla Procura Generale di Torino, quasi contestualmente all'arrivo presso il nostro Ufficio del dott. Giovanni Castellani, Magistrato Ordinario in Tirocinio.

Pertanto all'esito di riunioni con i Magistrati togati ed onorari è emersa la necessità di

- privilegiare l'attività di udienza davanti al Giudice monocratico e al Giudice di Pace con un calendario semestrale che consenta di programmare a medio termine la presenza in udienza di ciascun V.P.O. tendenzialmente con lo stesso Giudice. Tenuto conto che in questo periodo avvengono frequenti cambiamenti di udienza, il calendario semestrale verrà mensilmente aggiornato.
- concentrare l'attività fuori udienza nella preparazione delle liste testi, ricerche giurisprudenziali e quant'altro utile al magistrato togato secondo quanto indicato dall'art.16 lett. a) D.Lgs.116/2017, nonché in base all'art.17 co 5 D.Lgs.116/2017 con esclusione, allo stato.

della attività fuori udienza nella materia di competenza del Giudice di Pace che, in questa fase, verrà svolta dalla P.G. facente parte dell'U.T.A.S. nei termini di seguito indicati

- confermare l'opportunità che l'attività fuori udienza sia preferibilmente svolta nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, in cui potrebbero essere disposti procedimenti per direttissima, al fine di garantire la disponibilità di un P.M. di udienza, senza creare eccessivo disagio al V.P.O., il quale, in quel giorno, potrà comunque svolgere attività fuori udienza;

considerato che solo cinque dei sette V.P.O. attualmente in servizio hanno dato una disponibilità complessiva che consente di svolgere attività sia in udienza che fuori udienza e che il modulo organizzativo dell'*abbinamento* di ciascun magistrato onorario con un Sostituto deve essere riformulato alla luce dei cambiamenti intervenuti, di comune accordo, come segue:

dott. Nicola Serianni - dott. ssa Cristina Cerullo

dott. Ciro Vittorio Caramore - dott.ssa Maria Frezza

dott. Mario Andrigo – dott. Fabrizio Giorcelli

dott.ssa Silvia Baglivo – dott.ssa Cristina Truffi Scavalli Borgia

dott.ssa Francesca Celle – dott.ssa Donatella Ricci

e che i V.P.O. dott. Gian Franco Gattino e dott. Fabrizio Padovan svolgeranno solo attività di udienza

DISPONE

È istituito l'Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica (ex art. 2 D.Lgs. 116/2017) di cui fanno parte

- tutti i V.P.O. in servizio presso questa Procura, attualmente in numero di sette;
- i tirocinanti ex art. 73 del D.L. n. 69/2013, convertito con L. 98/2013 per i

- quali è stato indetto apposito bando, pubblicato sul sito dell'Ufficio;
- coloro che svolgono la formazione professionale dei laureati ex art. 37 co 5 del D.L. n. 98/2011, convertito con L.n. 111/2011 (allo stato non ancora presenti);
 - coloro che svolgono i tirocini *curricolari* o *extracurricolari* in virtù della Convenzione stipulata il 18 ottobre 2017 con l'Università del Piemonte Orientale, in numero di cinque/sette, in base a preordinate turnazioni;
 - la struttura dell'U.T.A.S., così come delineata nella direttiva n. 2 del 24 aprile 2017, incrementata da altre due unità di Polizia Giudiziaria (oltre all'Assistente Scelto di Polizia Locale, Franca Sorrentino, gli Appuntati Scelti dei Carabinieri, Carmelo Scolaro e Vittorio Torpedine) coordinati dall'Ispettore superiore della Polizia di Stato, Giorgio Chirigu, i quali svolgeranno attività istruttoria con riferimento ai reati di competenza del Giudice di Pace ed anche - a partire da quelli commessi successivamente al 31.12.2017 - in materia di Circolazione Stradale.

Allo stato gli adempimenti amministrativi relativi ai decreti penali per violazioni al Codice della Strada saranno svolti dalle Segreterie dei Sostituti e non dal Personale Amministrativo dell'U.T.A.S.

Le dimensioni dell'Ufficio suggeriscono

1. la nomina di un magistrato coordinatore che viene individuato nel dott. Nicola Serianni
2. l'indicazione di un V.P.O. referente, che viene individuato nella dott.ssa Cristina Cerullo
3. la nomina di un responsabile del Personale Amministrativo dell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore, che, in accordo con il Dirigente, viene individuato nel Direttore Amministrativo, dott.ssa Angela Butera.

Il dott. Nicola Serianni

- vigilerà in via generale sull'attività dei V.P.O. nelle materie loro delegate, mentre le direttive riguardanti il singolo procedimento verranno disposte

dal Sostituto assegnatario del fascicolo

- d'intesa con la scrivente e dopo incontro con gli altri Sostituti e con i V.P.O. nelle riunioni di coordinamento indette periodicamente ex art. 22 D.Lgs. 116/2017, curerà l'individuazione e l'applicazione di criteri e prassi omogenee
- predisporrà i calendari semestrali per i V.P.O. con i necessari aggiornamenti mensili
- ai fini della liquidazione delle indennità attesterà, in sostituzione del Procuratore, l'effettivo lavoro svolto dai V.P.O. *fuori udienza*, sulla base delle relative presenze in Ufficio - rilevate con il *badge* - e delle dichiarazioni, circa il tipo di attività svolta dai V.P.O., da parte dei Sostituti con cui gli stessi sono abbinati.

Evidenzio a tale proposito che, in base a precise disposizioni normative, l'ordinativo di accredito delle indennità viene emesso dal Funzionario Delegato presso la Procura Generale di Torino sulla base dell'ordine di pagamento della Procura della Repubblica e di un *modello* su cui il V.P.O. indica l'attività svolta nel periodo mensile di riferimento, con la doppia attestazione del Direttore Amministrativo con riferimento all'attività di udienza e del Procuratore della Repubblica, o di un Sostituto da lui delegato, con riferimento all'attività fuori udienza.

La documentazione di riferimento, consistente nelle certificazioni del Cancelliere di udienza, nei *report* delle presenze, nelle attestazioni dei Sostituti sull'attività fuori udienza dei V.P.O., viene conservata agli atti dell'Ufficio per eventuali verifiche ispettive.

Per quanto quindi riguarda la liquidazione delle indennità spettanti ai V.P.O., che avverrà secondo i criteri indicati in premessa (art. 31 D.Lgs. 116/2017), in considerazione di quanto previsto dall'art.16 lett. a), si modifica la precedente direttiva come segue:

- Con riferimento alla sola attività di udienza, la corresponsione della prima indennità, e, in caso di superamento delle cinque ore, anche della seconda,

avverrà sulla base di quanto attestato nel verbale di udienza o dalla relativa certificazione rilasciata dal Cancelliere. Trattandosi di risultanza oggettiva, come affermato nella Circolare Ministeriale 48171.U del 2.4.2009, al superamento delle cinque ore, anche di un minuto, consegue la doppia indennità.

- Per l'attività espletata solo fuori udienza – in base a quanto concordato con i V.P.O. in apposita riunione - la liquidazione della prima indennità sarà determinata dalla presenza in ufficio, comprovata dal *badge*, per almeno quattro ore e dalla attestazione del Sostituto, con cui il V.P.O. è abbinato, di “aver svolto attività ex art. 16 lett a) D.Lgs. 116/2017”, che comprende la redazione di minute, liste testi, studio dei fascicoli e approfondimenti giurisprudenziali e dottrinali.

Nel caso di eventuale svolgimento di attività ex art.17 co 5 D.Lgs. 116/2017 (richiesta di archiviazione, verbali di assunzione di informazione e di interrogatorio, deleghe alla P.G. con riferimento ai reati di cui all'art. 550 co 1 c.p.p.) - possibilità di cui non si esclude l'attuazione in futuro - sarà necessaria l'attestazione del Sostituto di “aver svolto attività ex art. 17 co 5 D.Lgs. 116/2017”.

In entrambi i casi per il conseguimento dell'indennità non sarà necessaria la presentazione delle minute e/o copie dei provvedimenti, ma se ne raccomanda la conservazione.

Per la seconda indennità, oltre alla attestazione del Sostituto nei termini più sopra illustrati, sarà necessario che la presenza in ufficio, comprovata dal *badge*, si sia protratta per almeno sei ore.

- Nel caso di svolgimento cumulativo di attività “di udienza” e “fuori udienza”, sarà corrisposta la doppia indennità al V.P.O. che abbia prestato attività lavorativa superiore alle 5 ore effettive (attestata dal tempo risultante dal verbale di udienza, al netto delle sospensioni, come da Circolare Ministeriale Prot. 48171.U del 2 aprile 2009, e, per l'attività fuori udienza, dal *badge*) con l'attestazione del Sostituto secondo quanto sopra indicato.

La presente direttiva avrà attuazione a partire da lunedì 5 marzo 2018

Il Procuratore della Repubblica
dott.ssa Marilinda Mineccia

Marilinda Mineccia